




COMMERCIAL UNION

Vita



FIN+A | POLIZZA VITA



GRUPPO BANCARIO

**Credito
Valtellinese**



**Global
Assicurazioni**

Banca e assicurazione finalmente insieme.

www.creval.it - www.globalassicurazioni.it

Gentile Cliente,

ci congratuliamo con Lei per aver scelto FIN+A.

FIN+A Polizza Vita è una garanzia che Le permette di guardare con più serenità al futuro Suo e della Sua famiglia, esonerandoLa dal pagamento del debito residuo del Suo finanziamento in caso di prematura scomparsa.

FIN+A è un prodotto estremamente innovativo, realizzato grazie alla collaborazione del GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE con:

- GLOBAL ASSICURAZIONI, intermediario autorizzato alla distribuzione di prodotti assicurativi, cui è affidata la ricerca delle soluzioni più avanzate appositamente studiate per la clientela del Gruppo Bancario Credito Valtellinese;
- COMMERCIAL UNION VITA, Compagnia di Assicurazioni specializzata nel ramo vita, facente parte del Gruppo Assicurativo internazionale AVIVA, operante in più di 60 Paesi nel mondo.

In linea con l'intendimento del Gruppo bancario Credito Valtellinese di offrire ai propri clienti un servizio di elevata qualità, siamo fin d'ora a Sua disposizione per fornirLe qualsiasi informazione o chiarimento relativamente alle caratteristiche di FIN+A.

Per ogni Sua esigenza potrà rivolgersi:

- allo sportello del Gruppo bancario Credito Valtellinese dove ha sottoscritto il contratto e ritirato il presente opuscolo

oppure

- direttamente al personale di GLOBAL ASSICURAZIONI telefonando al numero 02 80.637.600 od inviando un fax al numero 02 80.637.564

Certi di poterLe offrire il miglior servizio, Le porgiamo i più cordiali saluti.

GRUPPO BANCARIO
CREDITO VALTELLINESE

ASSICURAZIONE
TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE
A CAPITALE DECRESCENTE
A COPERTURA DEL DEBITO RESIDUO
A PREMIO ANNUO COSTANTE
(TARIFFA T2VS)

*CONVENZIONE ASSICURATIVA STIPULATA TRA
BANCAPERTA S.P.A.
(IN NOME E PER CONTO DEL GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE)
E
COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.*



SOMMARIO

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO	PARTE I
I TERMINI PIÙ USATI	PARTE II
ASPETTI LEGALI E FISCALI	PARTE III
CONVENZIONE ASSICURATIVA	PARTE IV

NORME CONTRATTUALI

1. CONVENZIONE ASSICURATIVA
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:
Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo a Premio Annuo Costante (Tariffa T2VS)

ALLEGATO A:

- CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

ALLEGATO B:

- ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

NOTA INFORMATIVA

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale, la *Proposta-Certificato*, documento che attesta la stipulazione del Contratto e con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa, il *Questionario Sanitario*, ove compilato, e la *Lettera Contrattuale di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Vita S.p.A., per il tramite del *Soggetto Incaricato*, nella quale è indicato il numero di Polizza a cui dovrà sempre fare riferimento ed in cui sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel *Testo Contrattuale* sono indicate le Condizioni che regolano la vita della Sua Assicurazione, in particolare:

- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - **la Convenzione Assicurativa:** definisce i principali aspetti contrattuali della Convenzione Assicurativa stipulata tra Bancaperta S.p.A. - Contraente della Convenzione - e la Commercial Union Vita S.p.A. - Società. La Contraente della Convenzione agisce in nome e per conto di tutto il Gruppo Bancario Credito Valtellinese. La Convenzione Assicurativa definisce il rapporto assicurativo tra le Parti e le condizioni di miglior favore che i clienti delle Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese possono ottenere con la stipulazione del presente Contratto;
 - **le Condizioni di Assicurazione:** norme che regolano in modo specifico il Contratto da Lei sottoscritto, ovvero un'Assicurazione Temporanea Caso di Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo ed a Premio Annuo Costante (TARIFFA T2VS);
 - **ALLEGATO A:** condizioni di assunzione del contratto;
 - **ALLEGATO B:** elenco delle professioni e degli sport amatoriali e/o professionali del Contraente/Assicurato;
- la **NOTA INFORMATIVA:** illustra in modo ampio e chiaro le principali caratteristiche del Contratto e Le permette, grazie ad alcune ipotesi numeriche di valutarne le prestazioni.

I TERMINI PIÙ USATI

Società: è la Compagnia di Assicurazioni – **Commercial Union Vita S.p.A.** - Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano – con la quale viene stipulato il Contratto;

Soggetto Incaricato: Global Assicurazioni S.p.A. - Palazzo delle Stelline - Corso Magenta 59, 20122 Milano, Agenzia di assicurazioni facente parte del Gruppo Bancario Credito Valtellinese a cui è affidata la gestione della Convenzione;

Convenzione Assicurativa: è l'accordo sottoscritto tra la Società - Commercial Union Vita S.p.A. - e la Contraente della Convenzione – Bancaperta S.p.A. -. La Contraente della Convenzione agisce in nome e per conto di tutte le Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese. Tale Convenzione stabilisce le modalità per la stipulazione, da parte dei clienti a cui la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese concede un mutuo/prestito personale, di un'Assicurazione Temporanea Caso Morte a garanzia della restituzione del debito residuo, sulla base delle Condizioni contenute nelle Norme Contrattuali. Nel presente Testo Contrattuale è contenuta la Convenzione Assicurativa;

Contraente/Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il Contratto e si impegna a pagare il premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto. Date le finalità della Convenzione Assicurativa, il Contraente coincide sempre con il Cliente del Gruppo Bancario Credito Valtellinese e quindi con l'Assicurato;

Beneficiario: è la persona fisica o giuridica cui spetta il pagamento della prestazione prevista in caso di decesso dell'Assicurato. Il Beneficiario irrevocabile coincide sempre con la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese che ha concesso un mutuo/prestito personale al proprio Cliente;

Contratto: insieme delle Norme che definiscono l'Assicurazione e che regolano i rapporti tra il Contraente e la Società. Comprende le Norme Contrattuali, la Convenzione Assicurativa, la Proposta-Certificato, il Questionario Sanitario ove compilato, la Lettera Contrattuale di Conferma e le eventuali Appendici alle Norme Contrattuali;

Proposta-Certificato: è il documento con il quale si dà corso al Contratto e che ne attesta la stipulazione;

Data di decorrenza: data, indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che coincide con la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato e del pagamento del premio annuo, dalla quale hanno effetto le Garanzie previste dal Contratto;

Durata del Contratto: intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la sua scadenza, durante il quale è operante la Garanzia ed ha validità il Contratto. Data la tipologia del Contratto, la sua durata coincide con la durata residua del mutuo/prestito personale richiesto;

Carenza: intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza del Contratto, indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma e la piena efficacia della Garanzia Assicurativa stessa;

Mutuo/Prestito personale: i finanziamenti erogati da Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese con piano di rientro programmato;

Debito Residuo: somma delle quote capitale, calcolate dalla data del decesso dell'Assicurato alla scadenza contrattuale: rata di ammortamento costante o variabile di tipo Francese in funzione di un indice legato ai tassi di interesse di mercato.

ASPETTI LEGALI E FISCALI

Impignorabilità ed Insequestrabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita. Essi non sono infatti soggetti, ai sensi del Codice Civile - fatte salve specifiche disposizioni di Legge - a pignoramento o sequestro (Art.1923 del Codice Civile); le somme pagate in caso di morte dell'Assicurato non sono tassate e non rientrano nell'asse ereditario (Art.1920 del Codice Civile).

In base al D.Lgs. n° 47 del 18 Febbraio 2000 è possibile ottenere un risparmio fiscale sui premi di Assicurazione versati. A questo fine viene inviato annualmente al Contraente, dalla Commercial Union Vita S.p.A., per il tramite del Soggetto Incaricato un documento che attesta l'avvenuto pagamento, valido ai fini della detraibilità fiscale.

NORME CONTRATTUALI

PREMESSA

In considerazione delle finalità di garanzia proprie di questo Contratto, la figura del Contraente deve necessariamente coincidere con quella dell'Assicurato. Si conviene, perciò, che quando nel seguito si farà volta a volta riferimento al Contraente o all'Assicurato, si intenderà in ogni caso lo stesso soggetto.

CONVENZIONE ASSICURATIVA

Tra

BANCAPERTA S.p.A.

con sede in Via Ragazzi del 99 – 23100 Sondrio
in seguito denominata per brevità
“Contraente della Convenzione”

e

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A.

con sede in Viale Abruzzi 94 - Milano,
in seguito denominata per brevità “Società”

CONDIZIONI PRELIMINARI

1. la Contraente della Convenzione agisce in nome e per conto di tutte le Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese;
2. la Contraente della Convenzione stipula la Convenzione Assicurativa in nome e per conto dei Clienti delle Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, che hanno ottenuto un mutuo/prestito personale;
3. la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese concede ai propri Clienti, mutui/prestiti personali di durata compresa tra un minimo di anni uno ed un massimo di venti anni;
4. a tutela del mutuo/prestito personale erogato, i Clienti che hanno ottenuto mutuo/prestito personale dalle Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, diventano Contraenti/Assicurati, stipulando un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo a premio annuo (Tariffa T2VS);
5. il Contratto di Assicurazione è vincolato a favore delle Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, costituendo così una Garanzia per la copertura del debito residuo;
6. i Clienti che hanno ottenuto un mutuo/prestito personale dalle Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese diventano in tal modo i Contraenti/Assicurati, cioè le persone sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione Temporanea;
7. a disposizione dei Contraenti/Assicurati, sia presso la Sede della Società, che presso la Sede della Contraente della Convenzione, è depositato il Testo Contrattuale.

1. LA CONVENZIONE ASSICURATIVA

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE ASSICURATIVA

La Convenzione Assicurativa ha per oggetto la stipula di un Contratto - riservato ai Clienti che hanno richiesto ed ottenuto un mutuo/prestito personale dalle Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese - che tuteli la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese stessa, in caso di premorienza del Contraente/Assicurato nel corso della durata del mutuo/prestito personale, garantendo la copertura del debito residuo.

La presente Convenzione è valida anche per i Contratti di mutuo/prestito personale sottoscritti antecedentemente alla stipula della Convenzione assicurativa.

Il Contratto è costituito da un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo a premio annuo costante.

La Convenzione Assicurativa viene stipulata dalla Contraente della Convenzione, - che agisce in nome e per conto di tutte le Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese - in nome, per conto e nell'interesse dei Clienti che hanno ottenuto un mutuo/prestito personale dalle Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, i quali, con la sottoscrizione della Proposta-Certificato, diventano Contraenti/Assicurati.

Le Proposte-Certificato pervenute alla Direzione della Società saranno assunte dalla stessa a proprio carico alle Condizioni e nei termini indicati all'allegato A "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO" che segue.

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha effetto a partire dal 31 marzo 2002 per la durata di anni due. Si intenderà di volta in volta tacitamente rinnovata per il periodo di un anno, salvo disdetta data da una delle Parti, con preavviso di almeno tre mesi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla data di ricorrenza annuale della Convenzione. Resta inteso che in caso di disdetta, le posizioni acquisite a tale data rimarranno regolarmente in vigore alle Condizioni della presente Convenzione, fino alla naturale scadenza del Contratto, pattuita all'atto di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

ART. 3 DISDETTA PER SINISTROSITÀ

La Società ha facoltà di disdire, in qualsiasi momento, la Convenzione qualora il rapporto tecnico tra sinistri e la totalità dei premi annui costanti di competenza incassati, risulti essere alterato in maniera tale da non poter essere ripristinato con un aumento dei tassi di premio indicati all'Art. 9 "PREMIO ANNUO COSTANTE" della Convenzione.

La disdetta dovrà esse inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento di ritorno, ed avrà effetto trascorsi tre mesi dalla comunicazione.

Resta espressamente convenuto che le posizioni assunte entro tale data rimarranno in vigore fino alla scadenza originaria pattuita all'atto di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

ART. 4 CONTRAENTI/ASSICURATI

Saranno ammessi a partecipare alla Convenzione Assicurativa tutti i Clienti delle Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese che rispondano ai seguenti requisiti:

- abbiano richiesto ed ottenuto la concessione di un mutuo/prestito personale in qualità di intestatario o di cointestatario;
- abbiano, alla data di richiesta del mutuo/prestito personale, un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 74, mentre alla data di scadenza del Piano di ammortamento del mutuo/prestito personale, un'età non superiore a 75 anni;
- abbiano aderito alla Convenzione Assicurativa sottoscrivendo la Proposta-Certificato, che attesta la stipulazione del Contratto e con la quale si dà corso alla posizione assicurativa del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia intestato a più persone ogni cointestatario dovrà sottoscrivere un Contratto per la propria quota di mutuo/prestito personale.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia già in corso verrà preso in considerazione solo il debito residuo del mutuo/prestito personale.

ART. 5 CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato secondo quanto stabilito dall'Art. 4 "CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO" delle Condizioni di

Assicurazione - fatto salve le limitazioni previste dall'Art. 5 "RISCHIO DI MORTE" e dall'Art. 6 "CLAUSOLA DI CARENZA". In ogni caso la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni di carattere sanitario relative al Contraente/Assicurato, di stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio - che prevedono l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di particolari rischi - o di rifiutare il rischio.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

La durata minima del Contratto si intende stabilita in anni uno, mentre quella massima in venti anni.

Per i mutui/prestiti personali di nuova emissione: la durata contrattuale coincide con la durata del mutuo/prestito personale espressa in anni interi. Qualora la durata del mutuo/prestito personale non sia in anni interi, la durata contrattuale coincide con la durata del mutuo/prestito personale espressa in anni interi.

Per mutui/prestiti personali già in corso: la durata contrattuale coincide con la durata residua del mutuo/prestito personale espressa in anni interi calcolati dalla data di decorrenza alla ricorrenza annua che coincide o precede la data di scadenza del mutuo/prestito personale. Il Contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- morte del Contraente/Assicurato;
- anticipata estinzione del mutuo/prestito personale.
- scadenza del Contratto;
- interruzione del pagamento dei premi.

ART. 7 BENEFICIARI - SOMMA LIQUIDABILE IN CASO DI MORTE

In caso di morte del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società liquida alla Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, quale Beneficiaria irrevocabile, il debito residuo calcolato con le modalità indicate all'Art. 2 "PRESTAZIONI GARANTITE" delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia stato estinto anticipatamente, come disciplinato dall'Art. 10 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO PRESTITO PERSONALE" ed il Contraente/Assicurato opti per mantenere in vigore il Contratto, il Contraente/Assicurato comunicherà alla Società, per il tramite della Soggetto Incaricato, il nuovo Beneficiario del Contratto.

La Società si impegna a liquidare le somme dovute, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti indicati all'Art. 15 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 8 DECORRENZA DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa - decorrenza del Contratto - entra in vigore alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato, alle condizioni indicate all'Art. 4 "CONCLUSIONE ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione che seguono.

Per i mutui/prestiti personale di nuova emissione: la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato e di pagamento del primo premio annuo coincide con la data di stipulazione del mutuo/prestito personale.

Per i mutui/prestiti personale già in corso: la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato e di pagamento del primo premio annuo non coincide con la data di stipulazione del mutuo/prestito personale.

ART. 9 PREMIO ANNUO COSTANTE

Il premio annuo da corrispondere a fronte della Garanzia prevista dal Contratto, di cui all'Art. 9 "PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO COSTANTE" delle Condizioni di Assicurazione, è determinato in base:

- al capitale assicurato;
- alla durata contrattuale;
- all'età di ingresso del Contraente/Assicurato;
- al sesso del Contraente/Assicurato.

Si precisa che per il calcolo del premio dovuto, l'età all'ingresso dell'Assicurato, ai fini assicurativi, è quella calcolata alla data di decorrenza indicata nella Proposta-Certificato; nel caso mancassero meno di sei mesi dalla data di decorrenza al prossimo compleanno, l'età, ai fini assicurativi, verrà aumentata di un anno.

ART. 10 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE

Nel caso di anticipata estinzione del mutuo/prestito personale, o di cessione del Contratto di mutuo, il Contraente/Assicurato potrà scegliere tra:

- mantenere in vigore il Contratto e nel caso di decesso del Contraente/Assicurato il capitale assicurato verrà liquidato ai Beneficiari indicati dallo stesso;

ovvero

- annullare il Contratto dalla data di estinzione del mutuo/prestito personale sospendendo quindi il pagamento dei premi annui.

In nessun caso la Società restituirà una parte dei premi pagati.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato opti per mantenere in vigore il Contratto dovranno essere inviati alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, i seguenti documenti:

- la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese dovrà inviare la comunicazione dell'anticipata estinzione del mutuo/prestito personale;
- la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese ed il Contraente/Assicurato dovranno fornire rispettivamente una dichiarazione sottoscritta, di rinuncia al Beneficio irrevocabile e di accettazione della rinuncia;
- la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese ed il Contraente/Assicurato dovranno inviare la comunicazione, indicante il/i nuovo/i Beneficiario/i.

ART. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere comunicato entro 5 giorni - o non appena possibile - dal verificarsi del decesso ad opera degli eredi del Contraente/Assicurato in base alle seguenti modalità:

- alla Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazione tramite il Soggetto Incaricato.

Alla denuncia deve essere allegata la documentazione indicata all'Art. 15 "LIQUIDAZIONI" delle Condizioni di Assicurazione. La Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, una volta in possesso della documentazione, comunica alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, il capitale pari al debito residuo al momento del decesso.

ART. 12 RIFERIMENTI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella Convenzione Assicurativa, si fa riferimento alle Condizioni di Assicurazione, che formano parte integrante del presente Contratto.

Le Clausole della presente Convenzione prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione.

Ogni modifica alla presente Convenzione e relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, deve essere pattuita per iscritto, pena la nullità della presente Convenzione Assicurativa e del Contratto.

La Contraente della Convenzione e quindi tutte le Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese e il Contraente/Assicurato:

- sono a conoscenza delle Condizioni della Convenzione Assicurativa e delle Condizioni di Assicurazione;
- accettano in ogni loro parte e approvano espressamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i sotto indicati articoli delle Condizioni di Assicurazione:

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ;

ART. 2 PRESTAZIONI GARANTITE;

ART. 3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E
DELL'ASSICURATO

ART. 4 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL
CONTRATTO;

ART. 5 RISCHIO DI MORTE;

ART. 6 CLAUSOLA DI CARENZA;

ART. 8 LIMITI DI ETÀ;

ART. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO COSTANTE;

ART. 12 RISCATTI E PRESTITI;

ART. 15 LIQUIDAZIONI

ART. 16 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

ART. 19 FORO COMPETENTE.

La presente Convenzione Assicurativa è parte integrante e prevale sulle Condizioni di Assicurazione che seguono.

Milano, 31 marzo 2002

2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente a Copertura del Debito Residuo a Premio Annuo Costante (Tariffa T2VS)

ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Convenzione Assicurativa, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta-Certificato, dal Questionario Sanitario ove previsto, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalle eventuali Appendici alle Norme Contrattuali firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di Legge.

ART. 2 PRESTAZIONI GARANTITE

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale - qualunque ne sia la causa, senza limiti territoriali, senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso e con le limitazioni previste all'Art. 5 "RISCHIO DI MORTE" ed all'Art. 6 "CLAUSOLA DI CARENZA" che seguono - la Commercial Union Vita S.p.A., di seguito definita Società, garantisce il pagamento immediato alla Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese - quale Beneficiario irrevocabile designato dal Contraente/Assicurato - di un capitale pari al debito residuo da estinguere, calcolato al momento del decesso del Contraente/Assicurato.

Il debito residuo - pari alla somma delle quote capitale, calcolata dalla data di decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale - verrà corrisposto previa comunicazione documentata della Banca, dell'importo del debito residuo stesso alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

La Società non pagherà:

- eventuali rate di mutuo/prestito personale insolute scadute prima della data di decesso del Contraente/Assicurato;
- gli interessi calcolati dalla data dell'ultimo pagamento della rata del mutuo/prestito personale antecedente la morte del Contraente/Assicurato alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

In caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società.

ART. 3 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del Contratto o dalla sua riattivazione, il Contratto non è contestabile per le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età del Contraente/Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute dallo stesso.

ART. 4 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso a condizione che il Contraente/Assicurato abbia sottoscritto la Proposta-Certificato ed abbia versato il premio pattuito.

La data di conclusione del Contratto è stabilita alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato stessa.

La copertura assicurativa - decorrenza del Contratto - entrerà in vigore, previo pagamento della prima annualità di premio o della prima rata di premio (in caso di frazionamento del premio), alle ore 24 della data di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Per i mutui/prestiti personale di nuova emissione: la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato e di pagamento del primo premio annuo coincide con la data di stipulazione del mutuo/prestito personale.

Per i mutui/prestiti personale già in corso: la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato e di pagamento del primo premio annuo non coincide con la data di stipulazione del mutuo/prestito personale.

L'entrata in vigore del Contratto e, di conseguenza, l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza - sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della “dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali del Contraente/Assicurato”, presente nella Proposta-Certificato;
ovvero
- alla sottoscrizione del Questionario Sanitario ove previsto, e/o all'accertamento delle condizioni di salute e delle attività professionali ed extra professionali nei termini previsti all'ALLEGATO A “CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO ” che segue.

Nel caso in cui dagli accertamenti delle condizioni di salute emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio;
ovvero
- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che possano prevedere l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di particolari rischi.

ART. 5 RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato.

È escluso dalla Garanzia soltanto il decesso del Contraente/Assicurato causato da:

- dolo del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva del Contraente/Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente/Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se il Contraente/Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto.

In questi casi la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

ART. 6 CLAUSOLA DI CARENZA

Premesso che il Contraente/Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica ed accettando le modalità e gli oneri che ne dovessero derivare, il presente Contratto viene assunto con la sola sottoscrizione delle “dichiarazioni sullo stato di salute e sulle attività professionale ed extra professionali del Contraente/Assicurato” presente nella Proposta-Certificato.

Di conseguenza, resta convenuto che, qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto, e lo stesso sia al corrente con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare del premio annuo costante versato, o delle rate di premio.

La Società non applicherà entro i primi 180 giorni dalla data di decorrenza del Contratto la limitazione sopra indicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del Contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post - vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza);
- di infortunio sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del Contratto, intendendo per infortunio (fermo restando quanto indicato all'Art. 5 “RISCHIO DI MORTE” che precede) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza la morte;

PER AIDS

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dal perfezionamento del Contratto e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In questo caso la Società corrisponde solo l'importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

La durata minima del Contratto si intende stabilita in anni uno, mentre quella massima in venti anni.

Per i mutui/prestiti personale di nuova emissione: la durata contrattuale coincide con la durata dei mutui/prestiti personale espressa in anni interi.

Qualora la durata del mutuo/prestito personale non sia in anni interi, la durata contrattuale coincide con la durata del mutuo/prestito personale espressa in anni interi.

Per i mutui/prestiti personale già in corso: la durata contrattuale coincide con la durata residua del mutuo/prestito personale espressa in anni interi calcolata dalla data di decorrenza alla ricorrenza annua che coincide o precede la data di scadenza del mutuo/prestito personale.

Il Contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- morte del Contraente/Assicurato;
- anticipata estinzione del mutuo/prestito personale;
- scadenza del Contratto;
- interruzione del pagamento dei premi.

In caso di anticipata estinzione del mutuo/prestito personale il Contraente/Assicurato ha la possibilità di mantenere in vigore il Contratto come previsto dall'Art. 10 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE" che segue.

ART. 8 LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto prevede che al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, l'età del Contraente/Assicurato debba essere non inferiore a 18 anni e non superiore a 74 anni. L'età del Contraente/Assicurato a scadenza del Contratto deve essere non superiore a 75 anni.

ART. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO ANNUO COSTANTE

Il Contraente/Assicurato, corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante.

I premi possono essere versati in un'unica soluzione annuale o con frazionamento mensile, trimestrale o semestrale.

La prima annualità di premio – o la prima rata di premio - deve essere corrisposta al momento della sottoscrizione del Contratto, mentre le successive annualità di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite.

Il premio annuo è calcolato in annualità anticipate e deve essere corrisposto dal Contraente/Assicurato per tutta la durata contrattuale, in caso contrario il Contratto si risolve e le rate di premio pagate restano acquisite dalla Società.

Il primo anno il premio deve essere corrisposto interamente, anche se frazionato in più rate.

Solo in caso di frazionamento del premio, dovrà essere corrisposto un interesse di frazionamento pari a:

- 4% in caso di frazionamento mensile;
- 3% in caso di frazionamento trimestrale;
- 2% in caso di frazionamento semestrale.

Il pagamento viene effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente/Assicurato.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del mutuo/prestito personale e del conto corrente bancario del Contraente/Assicurato con la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, la Società provvede ad indicare al Contraente/Assicurato possibili diverse modalità di pagamento del premio, quale ad es. RID (Rimessa Interbancaria Diretta).

ART. 10 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE

Nel caso di anticipata estinzione del mutuo/prestito personale, o di cessione del Contratto di mutuo, il Contraente/Assicurato potrà scegliere tra:

- mantenere in vigore il Contratto e nel caso di decesso del Contraente/Assicurato il capitale assicurato verrà liquidato ai Beneficiari indicati dallo stesso;

ovvero

- annullare il Contratto dalla data di estinzione del mutuo/prestito personale sospendendo quindi il pagamento dei premi annui.

In nessun caso la Società restituirà una parte dei premi pagati.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato opti per mantenere in vigore il Contratto dovranno essere inviati alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, i seguenti documenti:

- la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese dovrà inviare la comunicazione dell'anticipata estinzione del mutuo/prestito personale;
- la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese ed il Contraente/Assicurato dovranno fornire una dichiarazione, sottoscritta da entrambi, rispettivamente di rinuncia al Beneficio irrevocabile e di accettazione della rinuncia;
- la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese ed il Contraente/Assicurato dovranno inviare la comunicazione, indicante il/i nuovo/i Beneficiario/i.

ART. 11 RISCATTO E PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

ART. 12 BENEFICIARI

Come già indicato nella Convenzione Assicurativa, il Beneficiario irrevocabile designato dal Contraente/Assicurato, al quale liquidare il debito residuo calcolato al momento del decesso del Contraente/Assicurato, è la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia stato estinto anticipatamente come disciplinato dall'Art. 10 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE", ed il Contraente/Assicurato opti per mantenere in vigore il Contratto, il Contraente/Assicurato comunicherà alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, il nuovo Beneficiario del Contratto.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO/PRESTITO PERSONALE, PEGNO E VINCOLO

Nel caso in cui nel Contratto di mutuo/prestito personale sub-entri un diverso soggetto, non è ammessa la possibilità di cessione della presente Assicurazione. Il Contraente/Assicurato potrà optare se mantenere in vigore il Contratto o annullarlo come regolato dall'Art. 10 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE" che precede.

Il Contraente/Assicurato non può inoltre dare in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

ART. 14 DUPLICATO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta-Certificato, il Contraente/Assicurato o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 15 LIQUIDAZIONI

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, inviate dagli eredi del Contraente/Assicurato, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- pervenire alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato e previa compilazione del Modulo di Richiesta di Liquidazioni;

ovvero

- essere inviate direttamente a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

I 30 giorni vengono considerati dal momento in cui la richiesta di liquidazione arriva:

- al Soggetto Incaricato;

ovvero

- alla Società con invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

- certificato di morte del Contraente/Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico indicante la causa del decesso;
- copia integrale della cartella clinica.

E' necessaria anche una comunicazione documentata dalla Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese che ha erogato il mutuo/prestito personale e presso cui si è stipulato il Contratto, che attesti l'importo del debito residuo, alla data di decesso del Contraente/Assicurato e, ove possibile, le seguenti informazioni:

- somma delle quote capitali calcolata dalla data del decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale;
- eventuale rateo di interesse non coperto dal presente Contratto;
- rata di ammortamento, tasso di interesse e periodicità di pagamento della rata, risultante dall'ultimo aggiornamento che precede o coincide con la data del decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale è stato estinto anticipatamente e si è provveduto al cambio di Beneficiario è necessario, anche la seguente documentazione:

- *se il Contraente/Assicurato NON ha lasciato testamento:* atto di notorietà ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica;
- *se il Contraente/Assicurato HA lasciato testamento:* copia autenticata del testamento stesso ed atto di notorietà ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità giuridica ed in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido;

- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori od incapaci, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento, nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;
- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o giuridicamente incapaci - sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione fornito dal Soggetto Incaricato e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dalla Banca. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - fotocopia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.

La Società si riserva di chiedere ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Dal momento in cui la documentazione prodotta sia dagli eredi del Contraente/Assicurato che dal Soggetto Incaricato sarà completa, decorrerà il termine di 30 giorni sopraindicato dal quale saranno dovuti gli interessi di mora (tasso legale di interesse) a favore del Beneficiario irrevocabile e degli eventuali eredi del Contraente/Assicurato.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto. Nel caso in cui non venga fornito il conto corrente bancario dei soggetti aventi diritto alla liquidazione, ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso la Banca.

ART. 16 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente/Assicurato può recedere dal Contratto individuale entro 30 giorni dal momento della conclusione del Contratto. Il diritto di recesso libera il Contraente/Assicurato da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare comunicazione alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - indirizzata al seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A.

– VIALE ABRUZZI, 94 – 20131 MILANO

e/o al Soggetto Incaricato.

ART. 17 IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto, sono a carico del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari ed aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

ART. 18 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente/Assicurato ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

ALLEGATO A

CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato - fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 4 "RISCHIO DI MORTE" e dall'Art. 6 "CLAUSOLA DI CARENZA" che precedono - nel solo caso in cui egli sottoscriva la dichiarazione - presente nella Proposta-Certificato - sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali del Contraente/Assicurato stesso e il Contratto venga stipulato per capitali assicurati fino a:

- Euro 155.000 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 50 anni;
- Euro 104.000 se il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 51 e 60 anni.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari solo nei seguenti casi:

- se il Contraente/Assicurato non sottoscrive la "dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra-professionali del Contraente/Assicurato" presente nella Proposta-Certificato;
- relativamente a capitali caso morte fino a Euro 104.000 se il Contraente/Assicurato ha un'età superiore a 60 anni;
- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente a Euro 155.000 e Euro 104.000 a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto).

In tali casi l'emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento della prima annualità di premio - o della prima rata di premio - verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l'accettazione del rischio.

Nel caso in cui dagli accertamenti emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

Indipendentemente dall'età del Contraente/Assicurato e dall'importo di capitale assicurato la Società valuta l'attività professionale ed extra professionale svolta dal Contraente/Assicurato ed esclude dalla Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui all'ALLEGATO B delle Norme Contrattuali, nel caso in cui il Contraente/Assicurato sottoscriva le "dichiarazioni sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali del Contraente/Assicurato" contenute nella Proposta-Certificato.

La Società si riserva di valutare il rischio derivanti dall'esercizio di attività professionali e sport amatoriali e/o professionali riportati nell'ALLEGATO B, solo dietro compilazione del Questionario Sanitario allegato alla Proposta-Certificato e degli appositi questionari specifici sulle attività svolte.

ALLEGATO B

ELENCO DELLE PROFESSIONI E DEGLI SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

PROFESSIONI

- artisti circensi ed assistenti con mansioni pericolose
- autotrasportatori di materiali pericolosi
- cacciatori o allevatori di animali pericolosi
- chimici e fisici che lavorano con sostanze pericolose e/o esplosive
- collaudatori di veicoli terrestri, marini o aerei, impianti ad alto voltaggio, macchinari pesanti
- corrispondenti esteri e giornalisti in zone di guerra
- elettricisti a contatto con corrente ad alta tensione (superiore a 380 volt)
- guardie del corpo
- militari e polizia con particolari incarichi di sorveglianza, pronto intervento e trasporti valori
- minatori e tecnici che usano materiali esplosivi in cave e/o miniere
- piloti professionisti di linea e militari
- piloti e allievi piloti su veicoli a motore o alianti (voli acrobatici)
- soldati con attività pericolosa con/senza uso di esplosivi
- palombari professionisti con/senza uso di esplosivi
- tecnici addetti alla estrazione petrolifera su mare entro il territorio italiano
- tecnici addetti alla estrazione petrolifera su terra e/o mare nei paesi esteri
- tecnici e produttori di materiali pirotecnici
- vela a livello agonistico/professionale in alto mare o su rotte transoceaniche
- vigili del fuoco con particolari mansioni

DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il Contratto viene assunto dalla Società con modalità diverse a seconda dell'età del Contraente/Assicurato alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

Qui di seguito vengono illustrate le diverse modalità di assunzione:

PER ETÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO FINO A 50 ANNI COMPRESI:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
Fino a Euro 155.000,00	<ul style="list-style-type: none">• dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali del Contraente/Assicurato presente nella Proposta-Certificato;
da Euro 155.001,00 a Euro 310.000,00	<ul style="list-style-type: none">• questionario sanitario;• visita medica da un medico che non sia quello di famiglia (su apposito Modulo);• esame delle urine in laboratorio;• esami del sangue (ES1) (**);
da Euro 310.001,00 a Euro 517.000,00	<ul style="list-style-type: none">• questionario sanitario;• visita medica da un medico che non sia quello di famiglia (su apposito Modulo);• esame delle urine in laboratorio;• esami del sangue dettagliate (ES2) (**);• elettrocardiogramma a riposo e da sforzo;
Oltre Euro 517.001,00	<ul style="list-style-type: none">• questionario sanitario;• visita medica da un medico che non sia quello di famiglia (su apposito Modulo);• esame delle urine in laboratorio;• esami del sangue dettagliate (ES3) (**);• elettrocardiogramma a riposo e da sforzo;• radiografia toracica;• questionario finanziario

PER ETÀ DEL CONTRAENTE/ASSICURATO DA 51 ANNI A 74 ANNI DA COMPIERE:

CAPITALE INIZIALE ASSICURATO	RICHIESTE
fino a Euro 104.000,00 (*)	<ul style="list-style-type: none"> dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali del Contraente/Assicurato, presente nella Proposta-Certificato;
da Euro 104.001,00 a Euro 130.000,00	<ul style="list-style-type: none"> questionario sanitario; visita medica da un medico che non sia quello di famiglia (su apposito Modulo); esame delle urine in laboratorio;
da Euro 130.001,00 a Euro 155.000,00	<ul style="list-style-type: none"> questionario sanitario; visita medica da un medico che non sia quello di famiglia (su apposito Modulo); esame delle urine in laboratorio; esami del sangue (ES1) (**);
da Euro 155.001,00 a Euro 517.000,00	<ul style="list-style-type: none"> questionario sanitario; visita medica da un medico che non sia quello di famiglia (su apposito Modulo); esame delle urine in laboratorio; esami del sangue dettagliate (ES2) (**); elettrocardiogramma a riposo e da sforzo;
Oltre Euro 517.001,00	<ul style="list-style-type: none"> questionario sanitario; visita medica da un medico che non sia quello di famiglia (su apposito Modulo); esame delle urine in laboratorio; esami del sangue dettagliate (ES3) (**); elettrocardiogramma a riposo e da sforzo; radiografia toracica; questionario finanziario

(*) per importi di capitale iniziale assicurato fino a Euro 104.000,00 e per età del Contraente/Assicurato da 61 anni fino a 74 anni compiuti, è necessario la compilazione del Questionario Sanitario, la visita medica da un medico che non sia quello di famiglia (su apposito Modulo), e l'esame completo delle urine.

(**)

- Esame del sangue ES1: colesterolemia totale - trigliceridemia - glicemia - HDL - LDL - HIV;
- Esame del sangue ES2: colesterolemia totale - trigliceridemia - glicemia - creatininemia - azotemia - transaminasi - bilirubinemia totale e frazionata - elettroforesi proteica - fosfatasi alcalina - emocromo con formula - gamma GT - HDL - LDL - VES - HIV;
- Esame del sangue ES3: colesterolemia totale - trigliceridemia - glicemia - creatininemia - azotemia - transaminasi - bilirubinemia totale e frazionata - elettroforesi proteica - fosfatasi alcalina - emocromo con formula - gamma GT - HDL - LDL - VES - HIV - HbsAg - HCV - PSA (per uomini).

SPORT AMATORIALI E/O PROFESSIONALI

- sport di montagna: arrampicate: dal 7° grado
- sport di montagna: arrampicate: su ghiaccio e/o su roccia
- box
- equitazione salto a ostacoli a livello agonistico
- go-kart
- rafting estremo
- rally
- jumping/repelling
- salto dal trampolino con sci o idrosci
- sci acrobatico
- speleologia
- sport aerei (compresi alianti, deltaplani, ultraleggeri, parapendio e assimilabili, paracadutismo)
- sport automobilistici
- sport motociclistici
- Sport subacquei: immersioni con autorespiratore, esplorazione relitti, operazioni di soccorso e di recupero
- sport nautici: gare con motoscafi

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del presente Contratto ed a fornire al Contraente/Assicurato tutte quelle informazioni necessarie ad una corretta valutazione dello stesso.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP; in particolare dalla circolare ISVAP n. 249 del 19/6/1995 e dalla Circolare ISVAP n. 403D del 16/3/2000, che richiamano all'esigenza di una migliore qualità del servizio offerto.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

La COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 18240 del 27/07/1989.

Ha sede a Milano, in Viale Abruzzi, 94 - 20131.

2 - INFORMAZIONI E PRINCIPALI CARATTERISTICHE RELATIVE AL CONTRATTO

2.1 - CONVENZIONE ASSICURATIVA

Il presente Contratto di Assicurazione è stato predisposto per i Clienti delle Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, che, al momento della sottoscrizione del Contratto di mutuo/prestito personale, scelgono di stipulare, a tutela del mutuo/prestito personale erogato, un'Assicurazione Temporanea per il Caso di Morte a Capitale Decrescente, a Copertura del Debito Residuo a premio annuo costante.

I Clienti che hanno ottenuto un mutuo/prestito personale dalle Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, diventano così, con la sottoscrizione della Proposta-Certificato, Contraenti/Assicurati del Contratto di Assicurazione.

In tal modo la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese si garantisce la corresponsione del Capitale Caso Morte pari al Debito Residuo, nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro la durata contrattuale prevista e prima che egli abbia potuto estinguere totalmente il mutuo/prestito personale.

La Convenzione Assicurativa regola i rapporti tra la Contraente della Convenzione – la Bancaperta S.p.A. – e la Società - Commercial Union Vita S.p.A. -. La Contraente della Convenzione agisce in nome e per conto di tutte le Banche del Gruppo Bancario Credito Valtellinese.

La Convenzione Assicurativa è parte integrante delle Norme Contrattuali contenute nel presente Testo Contrattuale, a disposizione del Contraente/Assicurato sia presso la sede della Società, che presso la sede della Contraente della Convenzione.

2.2 - CONTRAENTE/ASSICURATO DEL CONTRATTO

Il Contraente/Assicurato è la persona - che coincide con il Cliente che ha richiesto ed ottenuto la concessione di un mutuo/prestito personale da parte di una Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese - sulla cui vita è stipulata l'Assicurazione Temporanea. Infatti il capitale caso morte iniziale è calcolato sulla base della sua età all'ingresso e del sesso, della durata del Contratto e dell'importo del mutuo/prestito personale richiesto.

Dalla data di decorrenza del Contratto al termine dello stesso, il Cliente che ha ottenuto il mutuo/prestito personale, con la sottoscrizione della Proposta-Certificato:

- diventa Contraente/Assicurato del Contratto;
- di conseguenza diventa titolare a tutti gli effetti del Contratto;
- si impegna a pagare i premi annui costanti alla decorrenza del Contratto ed a tutte le ricorrenze successive.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia intestato a più persone ogni cointestatario dovrà sottoscrivere un Contratto per la propria quota di mutuo/prestito personale.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia già in corso verrà preso in considerazione solo il debito residuo del mutuo/prestito personale.

2.3 - BENEFICIARI

Beneficiario irrevocabile in caso di morte del Contraente/Assicurato nel corso della durata contrattuale è la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, al quale viene liquidato dalla Società il debito residuo calcolato al momento del decesso del Contraente/Assicurato.

Nel caso in cui il mutuo/prestito personale sia stato estinto anticipatamente come disciplinato dall'Art. 2.11 "ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE", ed il Contraente/Assicurato opti per mantenere in vigore il Contratto, il Contraente/Assicurato comunicherà alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, il nuovo Beneficiario del Contratto.

2.4 – CAPITALE ASSICURATO

L'importo del capitale assicurato iniziale deve coincidere con l'importo del mutuo/prestito personale richiesto ed ottenuto dalla Banca, nel caso in cui il Contratto venga stipulato al momento della stipulazione del finanziamento; nel caso in cui il Contratto venga abbinato ad un finanziamento già in corso il capitale iniziale assicurato sarà pari al debito residuo del finanziamento.

2.5 - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il decesso del Contraente/Assicurato si verifichi nel corso della durata contrattuale, la Società liquida immediatamente alla Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, quale Beneficiaria irrevocabile del Contratto, il capitale pari al debito residuo rimasto da ammortizzare all'epoca del decesso del Contraente/Assicurato.

Il debito residuo - pari alla somma delle quote capitale, calcolata dalla data di decesso del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale - verrà corrisposto previa comunicazione documentata dalla Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese, dell'importo del debito residuo alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

La Società non pagherà:

- eventuali rate di mutuo/prestito personale insolute scadute prima della data di decesso del Contraente/Assicurato;
- gli interessi calcolati dalla data dell'ultimo pagamento della rata del mutuo/prestito personale antecedente la morte del Contraente/Assicurato alla data di decesso del Contraente/Assicurato.

In caso di mutuo cointestato, in cui due o più cointestatari abbiano sottoscritto la Proposta-Certificato per la totalità del mutuo/prestito personale erogato e siano deceduti contemporaneamente, la Società corrisponderà:

- alla Banca il debito residuo suddividendolo in proporzione al numero dei cointestatari del mutuo/prestito personale stesso;
- ai Beneficiari, indicati dai singoli Contraenti/Assicurati alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato su apposito modulo, il capitale assicurato eccedente il debito residuo.

La prestazione è garantita dal versamento:

- di premi annui costanti, il primo corrisposto alla data di sottoscrizione della Proposta-Certificato ed i successivi alle ricorrenze del Contratto.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del Contratto, il Contraente/Assicurato sia in vita, il Contratto si intenderà estinto ed i premi annui corrisposti dal Contraente/Assicurato resteranno acquisiti dalla Società.

2.6 – DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Il Contratto viene stipulato senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato nel solo caso in cui egli sottoscriva la dichiarazione - presente nella Proposta-Certificato - sul suo stato di salute e sulle sue attività professionali ed extra professionali e sottoscriva il Contratto per capitali assicurati fino a:

- Euro 155.000 se alla data di decorrenza del Contratto ha un'età non superiore a 50 anni;
- Euro 104.000 se alla data di decorrenza del Contratto ha un'età compresa tra 51 e 60 anni.

La Società, ai fini dell'emissione del Contratto, si riserva di chiedere accertamenti sanitari solo nei seguenti casi:

- se il Contraente/Assicurato non sottoscrive la “dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali del Contraente/Assicurato” contenuta nella Proposta-Certificato;
- relativamente a capitali caso morte fino a Euro 104.000 se il Contraente/Assicurato ha un’età superiore a 60 anni;
- se i capitali assicurati risultano essere superiori ai limiti sopra indicati (rispettivamente Euro 155.000 ed Euro 104.000 - a seconda dell’età del il Contraente/Assicurato alla data di decorrenza del Contratto).

In tali casi l’emissione del Contratto è riservata alla Direzione della Società ed il pagamento del premio annuo verrà effettuato qualora la Società abbia comunicato l’accettazione del rischio.

Nel caso in cui dagli accertamenti emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l’assunzione del rischio

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di eventuali sovrappremi o l’esclusione di specifici rischi.

Indipendentemente dall’età del Contraente/Assicurato e dall’importo di capitale assicurato, la Società valuta l’attività professionale ed extra professionale svolta dal Contraente/Assicurato ed esclude dalla Garanzia le professioni e gli sport amatoriali e/o professionali di cui all’ALLEGATO B delle Norme Contrattuali, in considerazione di quanto indicato e sottoscritto nella Proposta-Certificato.

Per maggiore informazione sulla documentazione sanitaria da presentare si rimanda all’ALLEGATO A delle Norme Contrattuali.

2.7 – CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso a condizione che il Contraente/Assicurato abbia sottoscritto la Proposta-Certificato ed abbia versato il premio pattuito.

La data di conclusione del Contratto è stabilita alle ore 24 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato stessa.

Il Contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio annuo costante – o la prima rata di premio (in

caso di frazionamento del premio) - alle ore 24 del giorno in cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato da parte del Contraente/Assicurato.

La Lettera Contrattuale di Conferma, definisce l'entrata in vigore del Contratto e, di conseguenza, l'accettazione del Contratto da parte della Società.

Per i mutui/prestiti personale di nuova emissione: la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato e di pagamento del primo premio annuo coincide con la data di stipulazione del mutuo/prestito personale.

Per i mutui/prestiti personale già in corso: la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato e di pagamento del primo premio annuo non coincide con la data di stipulazione del mutuo/prestito personale.

La sua entrata in vigore del Contratto e, di conseguenza, l'emissione della Lettera Contrattuale di Conferma - che definisce l'accettazione del Contratto da parte della Società ed in cui viene indicata la data di decorrenza - sono in ogni caso subordinate:

- alla sottoscrizione della "dichiarazione sullo stato di salute e sulle attività professionali ed extra professionali del Contraente/Assicurato", presente nella Proposta-Certificato;

ovvero

- alla sottoscrizione dell'eventuale Questionario Sanitario, e/o all'accertamento delle condizioni di salute del Contraente/Assicurato e/o delle attività professionali ed extra professionali nei termini previsti all'ALLEGATO A "CONDIZIONI DI ASSUNZIONE DEL CONTRATTO " che precede.

Nel caso in cui dagli accertamenti delle condizioni di salute emergano patologie di rilievo, la Società si riserva la facoltà di:

- rifiutare l'assunzione del rischio;

ovvero

- stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che possano prevedere l'applicazione di eventuali sovrappremi o l'esclusione di specifici rischi.

2.8 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata è il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza del Contratto e la data di scadenza, durante il quale è operante la garanzia ed ha validità il Contratto.

Per i mutui/prestiti personali di nuova emissione: la durata contrattuale coincide con la durata del mutuo/prestito personale espressa in anni interi.

Qualora la durata del mutuo/prestito personale non sia in anni interi, la durata contrattuale coincide con la durata del mutuo/prestito personale espressa in anni interi.

Per i mutui/prestiti personali già in corso: la durata contrattuale coincide con la durata residua del mutuo/prestito personale espressa in anni interi calcolata dalla data di decorrenza alla ricorrenza annua che coincide o precede la data di scadenza del mutuo/prestito personale.

Tale Contratto è stato predisposto per una durata minima di un anno e massima di venti anni.

Il Contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- morte del Contraente/Assicurato;
- anticipata estinzione del mutuo/prestito personale;
- scadenza del Contratto;
- interruzione del pagamento dei premi.

2.9 - LIMITI DI ETÀ

Il presente Contratto prevede che al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, l'età del Contraente/Assicurato debba essere non inferiore a 18 anni e non superiore a 74 anni.

L'età del Contraente/Assicurato a scadenza del Contratto deve essere non superiore a 75 anni.

2.10 - PREMIO ANNUO COSTANTE

Il Contraente/Assicurato, corrisponde, per la durata contrattuale prescelta, premi annui di importo costante.

I premi possono essere versati in un'unica soluzione annuale o con frazionamento mensile, trimestrale o semestrale.

Solo in caso di frazionamento del premio, dovrà essere corri-

sposto un interesse di frazionamento pari a:

- 4% in caso di frazionamento mensile;
- 3% in caso di frazionamento trimestrale;
- 2% in caso di frazionamento semestrale.

La prima annualità di premio – o la prima rata di premio - deve essere corrisposta al momento della sottoscrizione del Contratto, mentre le successive annualità di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite.

Il premio annuo è calcolato in annualità anticipate e deve essere corrisposto dal Contraente/Assicurato per tutta la durata contrattuale.

Il primo anno il premio deve essere corrisposto interamente, anche se frazionato in più rate.

Il premio è determinato in base:

- al capitale assicurato;
- alla durata contrattuale;
- all'età del Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato;
- al sesso del Contraente/Assicurato.

Il pagamento viene effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente bancario del Contraente.

Ai fini di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, in caso di estinzione del conto corrente bancario del Contraente con la Banca, la Società provvede ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento del premio, quali ad es. RID (Rimessa Intermedia Diretta).

2.11 - ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO/PRESTITO PERSONALE

Nel caso di anticipata estinzione del mutuo/prestito personale, o di cessione del Contratto di mutuo il Contraente/Assicurato potrà scegliere tra:

- mantenere in vigore il Contratto e nel caso di decesso del Contraente/Assicurato il capitale assicurato verrà liquidato ai Beneficiari indicati dallo stesso;

ovvero

- annullare il Contratto dalla data di estinzione del mutuo/prestito personale sospendendo quindi il pagamento dei premi annui.

In nessun caso la Società restituirà una parte dei premi pagati.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato opti per mantenere in vigore il Contratto dovranno essere inviati alla Società, per il tramite del Soggetto Incaricato, i seguenti documenti:

- la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese dovrà inviare la comunicazione dell'anticipata estinzione del mutuo/prestito personale;
- la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese ed il Contraente/Assicurato dovranno fornire una dichiarazione, sottoscritta rispettivamente, di rinuncia al Beneficio irrevocabile e di accettazione della rinuncia;
- la Banca del Gruppo Bancario Credito Valtellinese ed il Contraente/Assicurato dovranno inviare la comunicazione, indicante il/i nuovo/i Beneficiario/i.

2.12 - RISCATTO E PRESTITI

La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto del Contratto e non prevede la concessione di prestiti.

2.13 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DELLA PROPOSTA-CERTIFICATO

Il Contraente, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del Contratto, indicata sulla Lettera Contrattuale di Conferma, ha il diritto di esercitare il recesso. Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare comunicazione alla Società tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato - indirizzata al seguente indirizzo:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A.
– VIALE ABRUZZI 94 – 20131 MILANO
e/o al Soggetto Incaricato.

Esercitato tale diritto, la Società è tenuta a rimborsare al Contraente il versamento effettuato.

2.14 - LIQUIDAZIONI

Per un maggior dettaglio sulla documentazione da consegnare alla Società, necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento ed a individuare gli aventi diritto, si rimanda allo

specifico Art.15 “LIQUIDAZIONI” delle Condizioni di Assicurazione.

2.15 - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente/Assicurato, in corso di Contratto, le eventuali variazioni riguardanti sia le informazioni relative alla Società sia quelle relative al Contratto stesso, nel caso di modifiche nella legislazione.

Le variazioni relative al Contratto possono essere:

- la durata del Contratto;
- le modalità di scioglimento del Contratto.

3 - INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE AL CONTRATTO

Come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Nota

3.1 - IMPOSTE SUI PREMI

I premi di Assicurazione sulla Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

3.2 - DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Le Assicurazioni in forma di Temporanea Caso Morte danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente/Assicurato.

Ai sensi del D. Lgs. n. 47 del 18/02/00, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l'anno solare), a fronte dei premi relativi alle Assicurazione in forma di Temporanea Caso Morte, versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta fino a Euro 245,32, corrispondente ad un'aliquota fiscale del 19%, applicata all'importo massimo di Euro 1.291,14.

In virtù della riduzione di imposta, della quale il Contraente/Assicurato viene così a beneficiare, il costo effettivo del Contratto risulta inferiore al premio versato, come illustrato nel Progetto esemplificativo che segue. La riduzione di costo

in tale esempio è uguale al prodotto del premio annuo costante per l'aliquota IRPEF del 19%.

Si precisa che al raggiungimento del limite massimo di detrazione concorrono:

- eventuali altre polizze Temporanee caso morte stipulate dopo il 31.12.2000;
- eventuali altre polizze in forma Mista stipulate dopo il 31.12.2000 solo per la quota corrispondente al rischio di morte;
- eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali il Contraente/Assicurato prosegue il pagamento dei premi nel medesimo periodo di imposta.

3.3 - TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme corrisposte in dipendenza del Contratto in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF ed imposta sulle successioni (a norma dell'Art.1920 del Codice Civile).

3.4 - DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell'asse ereditario. In particolare, relativamente al presente Contratto, il Beneficiario è in modo irrevocabile la Banca per la copertura del debito residuo.

3.5 - NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art.1923 del Codice Civile le somme in dipendenza di Contratti di Assicurazione non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

4 - LEGISLAZIONE APPLICABILE

In base all'Art.108 del D.Lgs.174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

5 - LINGUA UTILIZZABILE

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

6 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

La Società si mette a disposizione dell'Assicurato per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti utili e per eventuali reclami.

In particolare è possibile rivolgersi alla:

DIREZIONE COMMERCIAL UNION VITA S.p.A.

– VIALE ABRUZZI 94 – 20131 MILANO

NUMERO TELEFONICO 02.27751

7 - CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo I "Assicurazione sulla durata della vita umana" e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

La presente Nota, relativa ad assicurazioni individuali, ha solo valore e scopo informativo.

PROGETTI ESEMPLIFICATIVI

Nei progetti esemplificativi è riportata l'indicazione del premio annuo costante da corrispondere a fronte del capitale assicurato.

**Assicurazione Temporanea
per il Caso di Morte a Capitale Decrescente
a Copertura del Debito Residuo a Premio Annuo Costante
(Tariffa T2VS)
(MASCHIO)**

Capitale assicurato caso morte	Euro 150.000,00
Premio annuo costante	Euro 634,50
Premio annuo costante al netto della detrazione di imposta del 19%	Euro 513,95
Età del Contraente/Assicurato	45 anni
Sesso	maschile
Durata contrattuale	15 anni

I valori sono espressi in Euro

ANNO	CUMULO PREMI ANNUI	CUMULO PREMI ANNUI AL NETTO DI IRPEF (*)	CAPITALE CASO MORTE
1	634,50	513,95	144.030,81
2	1.269,00	1.027,90	137.643,78
3	1.903,50	1.541,85	130.809,65
4	2.538,00	2.055,80	123.497,14
5	3.172,50	2.569,75	115.672,75
6	3.807,00	3.083,70	107.300,65
7	4.441,50	3.597,65	98.342,51
8	5.076,00	4.111,60	88.757,30
9	5.710,50	4.625,55	78.501,12
10	6.345,00	5.139,50	67.527,01
11	6.979,50	5.653,45	55.784,71
12	7.614,00	6.167,40	43.220,45
13	8.248,50	6.681,35	29.776,69
14	8.883,00	7.195,30	15.391,87
15	9.517,50	7.709,25	0

() Premio annuo diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.*

La presente forma assicurativa non ammette valori di riscatto o di riduzione.

L'Assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai diversi importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.

**Assicurazione Temporanea
per il Caso di Morte a Capitale Decrescente
a Copertura del Debito Residuo a Premio Annuo Costante
(Tariffa T2VS)
(FEMMINA)**

Capitale assicurato caso morte	Euro 150.000,00
Premio annuo costante	Euro 465,00
Premio annuo costante al netto della detrazione di imposta del 19%	Euro 376,65
Età del Contraente/Assicurato	45 anni
Sesso	femminile
Durata contrattuale	15 anni

I valori sono espressi in Euro

ANNO	CUMULO PREMI ANNUI	CUMULO PREMI ANNUI AL NETTO DI IRPEF (*)	CAPITALE CASO MORTE
1	465,00	376,65	144.030,81
2	930,00	753,30	137.643,78
3	1.395,00	1.129,95	130.809,65
4	1.860,00	1.506,60	123.497,14
5	2.325,00	1.883,25	115.672,75
6	2.790,00	2.259,90	107.300,65
7	3.255,00	2.636,55	98.342,51
8	3.720,00	3.013,20	88.757,30
9	4.185,00	3.389,85	78.501,12
10	4.650,00	3.766,50	67.527,01
11	5.115,00	4.143,15	55.784,71
12	5.580,00	4.519,80	43.220,45
13	6.045,00	4.896,45	29.776,69
14	6.510,00	5.273,10	15.391,87
15	6.975,00	5.649,75	0

() Premio annuo diminuito della detrazioni di imposta del 19%, come da disposizioni in vigore alla data di redazione della presente Tabella.*

La presente forma assicurativa non ammette valori di riscatto o di riduzione.

L'Assicurato ha diritto alla personalizzazione del presente prospetto e a richiedere chiarimenti in merito ai diversi risultati conseguibili in relazione ai diversi importi di premio, alla durata contrattuale o ad altri elementi.



COMMERCIAL UNION

Vita

Commercial Union Vita S.p.A.
Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano
tel. 02 2775.1 - fax 02 2775.204

Capitale Sociale Euro 156.846.951,36 (i.v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato N. 18240 del 28/7/1989 (Gazzetta Ufficiale N° 186 del 10/8/1989) - R.E.A. di Milano N. 1284961 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 09269930153
La Società ha sede legale e sede sociale in Italia
Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  **AVIVA**



Per saperne di più
visita i nostri
siti agli indirizzi
www.creval.it o
www.globalassicurazioni.it
o una filiale delle banche
del nostro Gruppo:

**Credito Valtellinese,
Credito Artigiano,
Credito Siciliano,
Banca dell'Artigianato
e dell'Industria,
Bancaperta.**



GLOBAL ASSICURAZIONI S.p.A.
Sede e Direzione Generale:
Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 59 - 20123 Milano
Tel. 0280 637.600 - Fax 0280 637.564
E-mail: global.assicurazioni@globalassicurazioni.it



www.creval.it - www.globalassicurazioni.it